ENSI

Gent.me Signore Egregi Signori Loro sedi

Novara, 17 aprile 2020

Premessa

È stato pubblicato in G.U. il DL n. 23/2020 contenente "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché di interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali", c.d.

"Decreto Liquidità", in vigore dal 9.4.2020.

Di seguito, si propone una sintesi delle principali novità contenute nel Decreto in esame. Non si

escludono modifiche / integrazioni durante l'iter parlamentare di conversione in legge, nonché

l'emanazione di ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza "coronavirus".

Di seguito si propone una breve sintesi delle norme che riguardano anche gli Enti Locali. In merito

a tale Decreto, inoltre, è intervenuta la pubblicazione della circolare n.9/E del 13/04/2020

dell'Agenzia delle Entrate, che ne chiarisce i contenuti.

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Al fine di semplificare il versamento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche di

importo superiore a € 77,47 "senza IVA", il Decreto liquidità riformula il comma 1-bis dell'art. 17,

DL n. 124/2019 e fissa, a regime, i nuovi termini per il versamento dell'imposta di bollo relativa ai

primi due trimestri dell'anno, nel caso in cui l'importo da versare sia inferiore a € 250:

se l'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel **primo** trimestre sia di

importo inferiore a € 250, ma l'importo complessivo per il primo e secondo trimestre è

superiore a € 250, il versamento va effettuato entro il 20.7;

se l'imposta di bollo dovuta per le fatture emesse nel primo e nel secondo trimestre è

complessivamente inferiore a € 250, il versamento dell'imposta di bollo relativa al primo e

Tel +39 0321 659772 Fax +39 0321 1834611

sito internet : www.studiomensi.eu



secondo trimestre va effettuato entro il 20.10.

Inoltre, restano ferme le ordinarie scadenze per i versamenti dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel terzo e quarto trimestre (giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento, ossia 20.10 e 20.1), così come quelle del primo e secondo trimestre nel caso in cui l'importo dovuto per il trimestre risulti superiore a € 250 (20.4 e 20.7).

Riepilogando:

Periodo emissione fatture	Imposta di bollo dovuta	Termine versamento
1° trimestre	> € 250	20.4
	< € 250	20.7 (*)
2° trimestre	> € 250	20.7
1° e 2° trimestre	> € 250 (**)	20.7
	< € 250	20.10
3° trimestre	qualsiasi importo	20.10
4° trimestre	qualsiasi importo	20.1

^(*) Tale termine va rispettato nel caso in cui l'imposta di bollo dovuta per il 1° e 2° trimestre risulta complessivamente superiore a € 250.

Pertanto, **entro il 20 aprile 2020** scadrà il versamento dell'imposta di bollo per le fatture emesse nel primo trimestre 2020 attraverso il modello F24, **codice tributo 2521** ed anno di riferimento 2020 nel caso in cui l'importo da versare **sia superiore a 250 euro**.

Al riguardo si segnala, infine, che a partire dalla versione 1.6 delle specifiche tecniche di emissione della fattura elettronica, a partire dal 4 maggio, è stato modificato il campo "Dati Bollo" richiesto tra i dati generali del corpo della fattura: nei casi in cui sia prevista l'imposta di bollo va valorizzato il campo "Bollo Virtuale", mentre "Importo Bollo" diventa opzionale.

Certificazioni uniche

Prorogati poi al 30 aprile i termini di consegna e trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020 per l'anno 2019.

^(**) Quando l'imposta dovuta per il 1° trimestre è risultata < € 250.



Ritenute d'acconto lavoro autonomo

Con riferimento ai ricavi e compensi percepiti dal 17 marzo al 31 maggio 2020, per imprese e lavoratori autonomi con sede o domicilio nel territorio dello Stato, se possiedono alcuni requisiti, vi è la possibilità di non trattenere le ritenute d'acconto su compensi percepiti.

A tal fine il percipiente deve rilasciare un'apposita dichiarazione attestante il possesso dei requisiti previsti.

Le ritenute d'acconto non operate dal sostituto d'imposta devono essere versate direttamente dal percipiente, senza sanzioni ed interessi (utilizzando lo specifico codice tributo di prossima emanazione da parte dell'Agenzia delle Entrate).

In fine vale la pena evidenziare che, considerato il protrarsi dell'emergenza, non si esclude l'emanazione di nuovi / ulteriori provvedimenti di proroga per il mese di aprile, dei quali sarà nostra cura darvene notizia appena possibile.

00000

Rimanendo a Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e/o informazione, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Alenon h. Meni